



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 227 del 21/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa ☒ senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento diretto lavori art. 50 D.Lgs 36/2023 per sostituzione caldaia presso la Foresteria di Montebenedetto - Comune di Villar Focchiardo.

CIG: BZ654A8AA0

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area Pianificazione e Gestione del territorio (istruttore Katia Ricchiardone e funzionario responsabile Alba Meirone).

Premesso che l'Ente è gestore concessionario del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto, in virtù di "Atto di concessione in uso all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, già Parco naturale Orsiera Rocciavré e Riserve di Chianocco e Foresto dei beni di proprietà regionale facenti parte del complesso immobiliare della Certosa di Montebenedetto, ubicati nel territorio del Comune di Villar Focchiardo".

Ricordato che:

- l'Ente Parco, prima dell'acquisto da parte della Regione, aveva in essere dei contratti di comodato gratuito con i precedenti proprietari, in base ai quali aveva provveduto al restauro della chiesa, alla realizzazione di un percorso autoguidato nei vari siti storici, alla sistemazione di un servizio igienico e aveva in corso dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a foresteria, punto informativo ed abitazione per il pastore, che si sono conclusi il 13.05.2007;

- nel maggio 2009 l'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavré e Riserve di Chianocco e Foresto è stato autorizzato a svolgere l'attività di "Casa per ferie" nei locali siti in Villar Focchiardo – località Montebenedetto, denominati "Foresteria della Certosa di Montebenedetto" - con autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune di Villar Focchiardo (prot comunale n.2337 del 28/05/2009);

- dal 2013 la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 09.05.2013 del Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte ha approvato lo schema definitivo dell'atto di concessione in uso a questo Ente dei beni del complesso immobiliare di cui trattasi;

- l'atto di concessione da parte di Regione Piemonte, registrato al repertorio della Regione Piemonte n.00322 del 31.07.2013, di durata trentennale, prevede, tra l'altro, la realizzazione di un posto tappa agriturismo con posti letto e locali di ristoro da gestire in collaborazione con soggetti privati e per la valorizzazione dei prodotti agricoli della zona;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio n.10 del 10/02/2023 avente per oggetto "Indirizzi per l'affidamento della foresteria della Certosa di Montebenedetto".

Richiamata altresì la Determinazione n. 70 del 21/03/2023 con la quale è stata affidata la gestione della Foresteria della Certosa di Montebenedetto (2023-2028) all'azienda agricola Manuel Giovale, P.IVA 10443480016 con sede legale a Villar Focchiardo (TO), Via Umberto I, n. 59.

Visto il Contratto di Concessione della gestione della Foresteria della Certosa di Montebenedetto (Rep. 317) registrato all'Agenzia delle Entrate l'8 maggio 2023 al n. 185 serie 3, ed in particolare l'art. 12 che tra gli oneri dell'Ente prevede le spese di manutenzione straordinaria della Foresteria così come definiti dal D.P.R. che prevede a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria.

Preso atto che l'attuale centrale termica, in servizio presso la foresteria del complesso di Montebenedetto dal 2006, consiste in una caldaia a basamento con bruciatore avente un Rapporto di Efficienza Energetica che riporta i valori al limite degli indicatori della DGR di riferimento come di seguito evidenziato:

- emissivo sopra i 100 mg/Kwh a fronte di un limite di legge di 80 mg/Kwh con tolleranza di 20 mg/Kwh;
- energetico (rendimento) al 91,20% + tolleranza, a fronte di un limite di 97,5%.

Ritenuto in conseguenza che sia necessario procedere all'affidamento del lavoro di sostituzione della caldaia con una murale che consenta il rispetto dei parametri emissivi di sicurezza e persegua l'obiettivo di ridurre i costi energetici e gestionali della struttura ricettiva;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP.

Visto il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Stabilito di poter procedere all'affidamento del lavoro secondo le modalità previste dall'art 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 140.000 euro.

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013.

Verificato che il lavoro in oggetto è presente sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP.

Verificato che si è ritenuta idonea e congrua, l'offerta della Ditta Bieffe Termoidraulica s.n.c. di Borello Franco Michele e Ferro Emanuela Via Argentera n. 6 10059 Susa (TO) (negoziante n. 4503532) registrata a protocollo il 16/07/2024 con n° 2569 relativa alla sostituzione della caldaia a basamento con una caldaia murale a gas GPL ITALTHERM modello City Top H35 K adatta al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria con bruciatore premiscelato comprensiva di fornitura e installazione per un costo di € 5.270,00 + €1.159,40 di IVA 22 % per un totale di € 6.429,40.

Specificato che l'affidamento in oggetto rispetta il principio di rotazione ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto dover assegnare il lavoro alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico.

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all'applicabilità della L.R. 8/84.

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia – prot. 2574 del 16/07/2024;
- il CIG n. BZ654A8AA0;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 01/02/2024 "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e del Bilancio Pluriennale 2024-2026" con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024.

Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 36/2023

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Bieffe Termoidraulica s.n.c. di Borello Franco Michele e Ferro Emanuela Via Argentera n. 6 10059 Susa (TO) il lavoro di sostituzione della caldaia a basamento con una caldaia murale a gas GPL ITALTHERM modello City Top H35 K adatta al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria con bruciatore premiscelato comprensiva di fornitura e installazione per un costo di € 5.270,00 + €1.159,40 di IVA 22 % per un totale di € 6.429,40.
- di impegnare la somma di € 6.429,40 con imputazione al Cap. 425 art 10 "Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente" del corrente esercizio finanziario;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: u.2.02.01.09.019;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità del lavoro, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello LucaLuca Marello)

/